

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N.39 DEL 27 GENNAIO 2010 PER ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ALER VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO, ALER PAVIA-LODI, ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA.
CIG 75136468D2**

Art. 1 Oggetto e durata

Il contratto ha una durata, per tutte le quattro aziende ALER committenti, pari a 3 (tre) bilanci di esercizio decorrenti dalla data della stipula del contratto e ha ad oggetto l'esecuzione dei servizi descritti nello schema di dettaglio che segue:

1. certificazione del bilancio degli esercizi 2018, 2019, 2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010;
2. attività di revisione legale dei conti, attraverso la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010 per gli esercizi come di seguito dettagliato per ciascuna Azienda ALER:
 - o ALER Bergamo Lecco Sondrio esercizi 2018, 2019, 2020;
 - o ALER Pavia Lodi esercizi 2018, 2019, 2020;
 - o ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio esercizi 2019, 2020;
 - o ALER Brescia Cremona Mantova esercizi 2018, 2019, 2020;
3. attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010 per gli esercizi 2018, 2019, 2020;
4. attività di asseverazione per gli esercizi 2018, 2019, 2020 della riconciliazione dei rapporti di debito e credito presenti nei bilanci di ALER Bergamo Lecco Sondrio, ALER Pavia Lodi, ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio, ALER Brescia Cremona Mantova e nel bilancio consolidato di Regione Lombardia in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
5. attività volte alle sottoscrizioni delle Dichiarazioni Fiscali per gli esercizi 2018, 2019, 2020 in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 244/2007, rese ai fini della normativa fiscale vigente e futura.

Le verifiche di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010, dovranno essere svolte, di norma, con cadenza trimestrale, salvo che particolari circostanze non richiedano verifiche più frequenti.

Le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2020, fino alla data di conferimento dell'incarico di controllo legale dei conti al soggetto eventualmente subentrante.

Oltre alle attività di cui sopra, l'oggetto della presente procedura relativa a ciascun esercizio compreso nel periodo di durata dell'incarico comprende il rilascio del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti tributari come da vigenti disposizioni, ovvero il visto di conformità ai fini dei rimborsi fiscali in assenza di polizza fideiussoria.

Art. 2 Esecuzione del servizio

Il servizio richiesto comprende tutte le attività necessarie alla revisione legale dei conti e alla certificazione del bilancio.

L'aggiudicatario deve garantire lo svolgimento dell'attività oggetto del servizio e le ore lavoro previste nel progetto di servizio.

Tra le attività da compiere si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti:

- a) effettuazione di verifiche, almeno trimestrali, finalizzate ad accertare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione;
- b) esame e valutazione del sistema di controllo interno al fine di determinare le più idonee procedure di revisione e la loro ampiezza;
- c) svolgimento delle procedure di cui al punto precedente al fine di verificare le risultanze dei saldi patrimoniali e delle componenti di conto economico, anche mediante la richiesta a terzi (ad es. banche, clienti, fornitori) di informazioni, effettuazione di ispezioni, inventari e verifiche di cassa, esame dei libri sociali, verifica di documenti, colloqui con il personale dipendente, analisi dei sistemi informativi aziendali;
- d) verifica che gli schemi contabili e l'informativa fornita siano adeguati rispetto alle disposizioni normative e ai principi contabili di riferimento;
- e) rilascio di giudizi sul bilancio di esercizio, emessi secondo la forma e il contenuto previsti dalle norme professionali;
- f) tenuta dell'apposito libro della revisione che documenti l'attività di controllo svolta;
- g) rilascio di pareri attinenti l'oggetto del servizio e pareri sulla interpretazione delle norme connesse all'oggetto del servizio;
- h) predisposizione di un documento "management letter" al termine di ogni esercizio da trasmettere a ciascuna delle quattro aziende ALER committenti;
- i) la consegna dei documenti oggetto della prestazione nei termini utili per gli adempimenti posti a carico delle aziende e nel rispetto di termini che possono essere indicati dalle quattro aziende committenti per le attività istruttorie necessarie alle verifiche, approvazioni e utilizzazione dei documenti medesimi.

L'aggiudicatario dovrà eseguire l'incarico a favore di:

- ALER Bergamo Lecco Sondrio
- ALER Pavia Lodi
- ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio
- ALER Brescia Cremona Mantova

In ogni momento il committente potrà richiedere copia dei documenti elaborati per la prestazione del servizio.

Nel corso della durata del contratto le quattro aziende ALER si doteranno di un organismo comune, deputato ad eseguire verifiche e controlli sulla effettiva rispondenza dei servizi prestati dall'aggiudicatario alle disposizioni contrattuali. L'aggiudicatario dovrà prestare la massima collaborazione al fine di facilitare la suddetta azione di verifica.

Art. 3 Specifiche per la composizione del Gruppo di lavoro

L'aggiudicatario deve garantire un Gruppo di lavoro per ciascuna delle quattro ALER costituito almeno da:

- 1 partner
- 1 senior manager
- 1 revisore esperto
- 1 assistente

L'attività svolta dal Gruppo di lavoro dovrà essere organizzata sulla base dell'indicatore percentuale di ore di Partner, Senior manager, Revisore esperto ed Assistente sul totale delle ore offerte per le quattro categorie professionali.

Il gruppo di lavoro dovrà essere dettagliato, in modo distinto e dedicato, per ognuna delle quattro aziende ALER committenti del servizio.

Si specifica che la composizione professionale del gruppo di lavoro offerto, espresso in termini percentuali di giornate offerte, dovrà rispettare i seguenti limiti percentuali:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a) Partner | Min. 5% - Max 10% |
| b) Senior Manager | Min. 10% - Max 20% |
| c) Revisore esperto | Min. 50% - Max 65% |
| d) Assistente | Min. 10% - Max 25% |

Si precisa che la somma delle percentuali di impiego delle quattro categorie professionali sopra dettagliate dovrà essere pari a 100%.

Si richiede di dettagliare le giornate offerte per ogni annualità del triennio.

L'aggiudicatario si obbliga, nel corso del triennio, a mantenere la medesima composizione del Gruppo di Lavoro, sia in termini di nominativi che di categorie professionali, rispetto a quella originariamente indicata in sede di offerta.

L'aggiudicatario deve comunicare tempestivamente a ciascuna ALER l'eventuale necessità di variare la composizione del Gruppo di lavoro e richiedere l'autorizzazione. La variazione della composizione del Gruppo di lavoro potrà avvenire solo se autorizzata dalla singola ALER interessata dalla modifica, garantendo il possesso dei medesimi requisiti offerti in sede di gara.

Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, l'aggiudicatario in caso di variazione del proprio personale autorizzata dalla singola ALER dovrà in ogni caso garantire un adeguato periodo di preavviso ed affiancamento della nuova persona con quella da sostituire per un periodo comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi.

I professionisti che compongono i Gruppi di lavoro potranno concorrere a formare uno o due o più Gruppi di lavoro.

Le figure professionali che comporranno i Gruppi di lavoro dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

Partner:

- possesso di laurea specialistica;
- aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con una esperienza specifica di almeno 5 (cinque) anni in incarichi di responsabile del gruppo di revisione, in almeno uno dei settori di seguito indicati: pubbliche amministrazioni, Aziende regionali per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica (ALER o con altra denominazione), società direttamente o indirettamente partecipate da pubbliche amministrazioni.

Senior manager:

- possesso di laurea specialistica;
- iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e/o al registro dei revisori contabili;
- aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con una esperienza specifica di almeno 5 (cinque) anni in incarichi di responsabile del gruppo di revisione, in almeno uno dei settori di seguito indicati: pubbliche amministrazioni, Aziende regionali per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica (ALER o con altra denominazione), società direttamente o indirettamente partecipate da pubbliche amministrazioni.

Revisore esperto:

- possesso di laurea specialistica in economia e commercio;
- aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci con una esperienza specifica di almeno 3 (tre) anni in qualità di revisore esperto, in almeno uno dei settori di seguito indicati: pubbliche amministrazioni, Aziende regionali per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica (ALER o con altra denominazione), società direttamente o indirettamente partecipate da pubbliche amministrazioni.

Assistente:

- possesso di laurea specialistica in economia e commercio;
- aver svolto incarichi di controllo contabile o revisione dei bilanci, con una esperienza specifica di almeno 1 (uno) anno in attività di assistenza nel controllo contabile o revisione dei bilanci, in almeno uno dei settori di seguito indicati: pubbliche amministrazioni, Aziende regionali per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica (ALER o con altra denominazione), società direttamente o indirettamente partecipate da pubbliche amministrazioni.

Nel corso della durata del contratto le quattro aziende ALER si potranno dotare di un organismo comune, deputato ad eseguire verifiche sulla effettiva rispondenza

dei servizi prestati dall'aggiudicatario alle disposizioni contrattuali e controlli sulle attività svolte dal Gruppo di lavoro riservandosi la facoltà di esprimere un giudizio quali – quantitativo. Qualora venga riscontrata una non conformità con gli standard

qualitativi stabiliti dal contratto, potrà essere richiesto all'aggiudicatario la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di lavoro dandone adeguata motivazione.

Art. 4 Erogazione del servizio

L'aggiudicatario si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il servizio oggetto di appalto nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Capitolato, nel Disciplinare di gara e nell'Offerta tecnica.

Il servizio sarà prestato dall'aggiudicatario, separatamente e con organizzazioni distinte e dedicate alla singola Azienda ALER committente, a favore di:

- ALER Bergamo Lecco Sondrio
- ALER Pavia Lodi
- ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio
- ALER Brescia Cremona Mantova

Anche ai fini di quanto previsto nel presente articolo, l'aggiudicatario dichiara e garantisce che il servizio e, quindi, le attività oggetto del presente Capitolato costituiscono ordinaria attività rientrante nel proprio oggetto sociale, che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale e che è capace di operare nel settore oggetto di appalto con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'aggiudicatario, inoltre, si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale alle proprie dipendenze o con un rapporto regolato da specifico contratto, nonché mezzi, beni e servizi adeguati all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'Offerta, con il Capitolato e con gli altri atti di gara.

L'aggiudicatario garantisce di disporre di figure professionali altamente specializzate e perfettamente idonee in relazione al servizio. L'aggiudicatario garantisce, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, di disporre legittimamente del personale i cui nominativi ed i relativi curricula sono stati indicati nell'Offerta tecnica.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nell'Offerta tecnica, nel Capitolato e negli altri atti di gara, vengono applicate le penali specificamente previste al successivo articolo 10, fermo restando che, in considerazione della gravità del relativo inadempimento, è fatta salva la facoltà di ALER di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Fermo restando quanto sopra previsto, l'aggiudicatario ha l'obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di variazione di una figura professionale coinvolta nella prestazione del servizio, dovrà far pervenire alla singola azienda ALER interessata alla variazione il curriculum nominativo della nuova figura professionale che dovrà possedere almeno le stesse caratteristiche della figura professionale sostituita; ALER si riserva la facoltà di valutare, anche mediante l'esecuzione di un colloquio, l'idoneità della nuova figura professionale proposta.

L'aggiudicatario si obbliga a predisporre e consegnare alle quattro aziende ALER, con cadenza trimestrale, in allegato alla fattura periodica, i rapporti riepilogativi mensili delle ore consuntivate da tutto il personale impegnato nella prestazione del servizio per ciascun mese di attività e distinto per qualifica professionale.

I rapporti riepilogativi dovranno essere controfirmati dal Responsabile dell'esecuzione del contratto per le verifiche, restando inteso che la mancata consegna di detti rapporti riepilogativi sarà causa di risoluzione del contratto. La predisposizione trimestrale da parte dell'aggiudicatario e la tempestiva consegna a ALER dei rapporti riepilogativi nei tempi e con le modalità previste dal presente

capitolato, costituisce presupposto per l'emissione da parte dell'aggiudicatario e ricevibilità da parte delle ALER committenti, delle relative fatture.

Art. 5 Obblighi relativi al personale

L'aggiudicatario dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'aggiudicatario, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di ALER.

Le aziende ALER forniranno esclusivamente direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il contratto.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, tutte le norme di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 6 Riservatezza

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto.

L'aggiudicatario si obbliga a mantenere riservati tali dati e informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga alla riservatezza dei dati relativi alla singola ALER committente anche nei confronti delle altre ALER committenti del servizio, oltre che di soggetti terzi.

L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

– che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'aggiudicatario sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l'aggiudicatario abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;

– la cui divulgazione eccezionale a specifici soggetti sia stata espressamente autorizzata dalla singola ALER all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'aggiudicatario dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo

espressa autorizzazione di ALER (anche nel caso in cui l'aggiudicatario dovrà citare i termini essenziali del contratto per la partecipazione a gare e appalti). L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Disciplinare, dal Capitolato e dal D.lgs. n. 196 del 2003 in materia di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza ALER avrà la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando l'obbligo in capo all'aggiudicatario di risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ALER.

Art. 7 Verifiche e controlli

Il servizio oggetto dell'appalto e tutte le attività ad esso connesse sono sottoposti a verifica e controllo da parte di ciascuna ALER committente e da parte dell'organismo comune costituito dalle ALER committenti deputato ad eseguire verifiche e controlli sulla effettiva rispondenza dei servizi prestati dall'aggiudicatario alle disposizioni contrattuali.

L'azione di verifica e controllo sarà condotta per valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Offerta tecnica, oltre che per accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

Art. 8 Corrispettivo

Il corrispettivo, fisso ed invariabile, che dovrà essere corrisposto da ogni ALER committente all'aggiudicatario per tutte le prestazioni oggetto del contratto e degli obblighi in esso assunti, sarà quello indicato nell'Offerta.

Ai fini della sola determinazione dell'importo che l'aggiudicatario dovrà fatturare distintamente a ciascuna delle quattro aziende ALER committenti si precisa che la quota parte dell'importo a base d'asta riferito alla singola ALER è:

- ALER Bergamo Lecco Sondrio 23,53%
- ALER Pavia Lodi 18,60%
- ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio 27,18%
- ALER Brescia Cremona Mantova 30,69%

Tale corrispettivo si intenderà comprensivo di ogni prestazione contrattuale e di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura necessari all'adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto e comunque sostenuti dall'aggiudicatario.

Il corrispettivo sarà, comunque, riconosciuto solo in funzione delle prestazioni effettivamente erogate.

Il corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Capitolato e all'Offerta.

Art. 9 Modalità e Termini di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla singola ALER committente in favore dell'aggiudicatario sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, con cadenza trimestrale posticipata.

L'aggiudicatario potrà emettere con cadenza trimestrale posticipata entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, nei confronti di ciascuna delle quattro aziende ALER destinatarie del servizio, la fattura per il servizio correttamente prestato nel periodo.

Art. 10 Penali

Nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado di garantire le prestazioni del personale come indicato nell'Offerta tecnica e, comunque, come meglio specificato nel presente capitolato sarà tenuto al pagamento in favore della singola ALER di una penale pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di mancata disponibilità delle prestazioni.

Nel caso in cui l'aggiudicatario proceda alla variazione del personale indicato nell'Offerta tecnica senza autorizzazione preventiva ed espressa da parte della azienda ALER interessata non sarà riconosciuta alcuna remunerazione per le

attività svolte dal personale sostituto, previa contestazione dell'addebito da parte dell'ALER committente.

Inoltre, l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento in favore dell'ALER committente interessata dalla suddetta variazione di personale di una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna variazione fatte salve, in considerazione della gravità del relativo inadempimento, la facoltà di ALER di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, in caso di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto di contratto rispetto alle scadenze concordate con ALER, quest'ultima applicherà all'aggiudicatario, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte, una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto. In tali casi la singola ALER applicherà all'aggiudicatario le predette penali sino al momento in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dalla singola ALER all'aggiudicatario; a fronte delle menzionate contestazioni, l'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.

L'aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della singola ALER a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il contratto.

Art. 11 Recesso

ALER ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e con preavviso di almeno 10 giorni, tramite comunicazione scritta inoltrata all'aggiudicatario con lettera raccomandata A/R, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi;
- reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell'aggiudicatario.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- caso in cui sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Art. 12 Risoluzione del contratto

La singola ALER potrà risolvere il contratto durante il periodo di efficacia secondo le disposizioni dell'articolo 108 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario la singola ALER contesterà con posta certificata la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio. Decorso tale termine, senza che risulti l'eliminazione dell'inadempimento, il contratto potrà essere risolto.

ALER e l'aggiudicatario concordano di considerare importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile, l'inadempimento consistente nel rifiuto di eliminare le violazioni contestate nei tempi e secondo le modalità sopra indicate.

In particolare, è facoltà della singola ALER risolvere il contratto rifiutando il pagamento del corrispettivo con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto al maggior danno, nei seguenti casi:

- qualora il ritardo nell'erogazione del servizio si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni oltre il termine prescritto;
- qualora l'ammontare delle penali previste nel presente capitolato superi il 10% dell'importo contrattuale.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ALER al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli elaborati, la singola ALER potrà richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado di garantire le prestazioni del personale come indicate nell'Offerta tecnica, sia in termini di tempo impiegato che in termini di attività assegnate a ciascuna figura professionale, e dette prestazioni vengano effettuate da altro personale alle dipendenze dell'aggiudicatario, il medesimo aggiudicatario sarà tenuto al pagamento delle penali specificamente previste nel presente Capitolato speciale, fermo restando che in considerazione della gravità del relativo inadempimento, è fatta salva la facoltà di Aler di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, con diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 13 Divieto di cessione del contratto. Cessione dei crediti

Fatte salve le vicende soggettive disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'aggiudicatario potrà cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate alla singola ALER. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG 75136468D2 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario sarà tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4.

Il contratto potrà essere risolto di diritto da ALER ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite dal cessionario senza avvalersi di bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 14 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà comunicare i dati relativi agli estremi bancari identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto affinché siano puntualmente riportati sul contratto di servizio.

L'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi bancari identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Art. 15 Codice etico

L'aggiudicatario dovrà applicare ed osservare, per quanto di propria competenza, i principi e le disposizioni del Codice Etico di ciascuna delle quattro Aziende ALER.

L'aggiudicatario e ciascuna ALER dovranno efficacemente attuare, per quanto di rispettiva competenza, procedure aziendali e regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e L. 190/12, impegnandosi a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'attivazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge.

Art. 16 Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata non autenticata e con apposizione di firma digitale. Sono a carico del contraente tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla stipula del contratto. La scrittura privata non autenticata, avente ad oggetto una fornitura soggetta ad IVA, sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 17 Prescrizioni generali

Il servizio e le attività oggetto del presente Capitolato dovranno essere compiutamente rispondenti a tutte le norme giuridiche e ai principi contabili applicabili: le condizioni ivi riportate debbono intendersi vincolanti ed obbligatorie.

Art. 18 Controversie e foro competente

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, o in qualunque modo a questo connessa, sarà soggetta alla competenza del Foro di Bergamo.